



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Palermo, 08 Ottobre 2018

Prot. n. 0003084/18

Al Sindaco del Comune di Niscemi

Avv. Massimiliano Valentino Conti

ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

Al Responsabile del Procedimento

Arch. Pino Riccardo Cincotta

ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

All'Osservatorio Regionale LL.PP.

Via Camillo Camilliani, 87 - 90145 PALERMO

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione
e la Trasparenza (ANAC)**

Piazza Augusto Imperatore 32 – 00186 ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

segnalazioni@anticorruzione.it

Anticipata via PEC : ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

Oggetto: Affidamento del servizio di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI CAPUANA, EDIFICIO SCOLASTICO BELVEDERE, EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI VERGA del Comune di Niscemi.

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata dal Comune di Niscemi, questo Ordine, su segnalazione da parte di suoi iscritti, fa rilevare come **l'avviso appare viziato e censurabile sotto diversi profili** in quanto caratterizzato da diverse **"anomalie"** e **precisa** alcuni aspetti fondamentali previsti a norma di legge, che saranno comunque valutati dall'**ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Dalla lettura dello schema di disciplinare si evince che il progettista oltre al progetto è incaricato della redazione del piano di indagini geognostiche che **...dovranno essere mirate a stabilire la categoria di suolo di fondazione come previsto dalle NTC 2008.....** Intanto si fa presente che a marzo sono entrate in vigore le nuove NTC 2018 e a queste deve farsi riferimento. Inoltre non si fa riferimento alla **relazione geologica propedeutica per l'espletamento dell'incarico come da normativa vigente** né come subappalto né come acquisizione dell'Ente con separata procedura.



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Di fatto, nel caso “*anomalo*” in cui partecipasse e venisse individuato il “*professionista singolo*” si potrebbe formulare *l'ipotesi che il bando rimette all'aggiudicatario professionista singolo, la scelta del geologo* in violazione dell'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016, ovvero rimette la redazione della relazione geologica a soggetto incompetente per legge, ponendo così le condizioni per un esercizio abusivo di professione sanzionabile penalmente.

In tal senso appare chiaro che l'art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo pone il **divieto di subappalto** della relazione geologica, con conseguente obbligo per le S.A. di affidamento diretto al geologo di detto elaborato e relative indagini di competenza con una manifestazione di interesse specifica per i geologi o in alternativa (come recita l'avviso) della partecipazione con professionisti associati, le società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei ecc.....

Di conseguenza appurato che nell'avviso di manifestazione siamo in presenza di un “*vizio di forma*”, tutti i professionisti che parteciperanno singolarmente, **dovranno necessariamente essere esclusi**, provocando agli stessi, un **danno** incalcolabile.

Dal contesto normativo sopra descritto emerge l'illegittimità per plurime violazioni di legge da parte dell'Ente con l'avviso *de quo*, conseguendone **pregiudizio e danno per la categoria dei geologi**. Pertanto **l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia**, in persona del **Presidente** legale rappresentante p.t., **dott. geol. Giuseppe Collura**,

RIVOLGE ISTANZA IN AUTOTUTELA

per l'immediata ritiro e/o sospensione delle connesse procedure, con rettifica dello stesso in considerazione ed accoglimento dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine Regionale.

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell'Ente dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Geol. Giuseppe Collura)